



IN QUESTO NUMERO

- Elezioni Amministrative 2014: fissata la data del 25 maggio - DM del 20 marzo 2014.
- Accessibilità dei siti web e servizi informatici: Scade il 31 marzo il termine per pubblicare sul proprio sito istituzionale gli obiettivi di accessibilità per il 2014.
- Ministero del Lavoro: Campagna 2014 per la prevenzione di infortuni.
- Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese: Semplificazioni in materia di DURC.
- Autorità Nazionale Anticorruzione: consultazione in merito al regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013.
- ARAN: Pubblicate le nuove guide operative sulla gestione del rapporto di lavoro pubblico .
- Avcp: Pubblicato il modello di disciplinare per gli affidamenti dei servizi di pulizia e igiene ambientale.
- Obblighi di trasparenza: indirizzo interpretativo circa l'applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 agli enti ed ai soggetti di diritto privato , controllati, partecipati, finanziati e vigilati dalle pubbliche amministrazioni - Circolare Funzione Pubblica n. 1/2014.

Elezioni Amministrative 2014: fissata la data del 25 maggio - DM del 20 marzo 2014.

Il Ministero dell'Interno comunica che è stata individuata, a norma dell'articolo 3 della legge 182/1991, in domenica 25 maggio 2014, la data di svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei relativi consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario.

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 giugno.

Quanto sopra come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2014, il cui testo è reperibile su:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/21_03_2014_decreto_20_03_2014_elezioni.pdf

Le Elezioni Amministrative dunque si terranno nello stesso giorno delle Elezioni Europee; a tale proposito in data 18 marzo 2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n.64, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2013, relativo all'indizione dei comizi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Accessibilità dei siti web e servizi informatici: Scade il 31 marzo il termine per pubblicare sul proprio sito istituzionale gli obiettivi di accessibilità per il 2014.

L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprendendo il principio costituzionale di uguaglianza, afferma l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici

Più recentemente l'art. 9 del decreto legge n. 179/2012, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", ha previsto una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e ha introdotto l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

Inoltre la norma ha assegnato all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

Le amministrazioni pubbliche hanno pertanto tempo fino al prossimo 31 marzo per pubblicare sul proprio sito

istituzionale gli obiettivi di accessibilità per il 2014, nel rispetto degli obblighi introdotti dal decreto legge 179/2012.

Tale obbligo, rientra tra le misure in favore della trasparenza dell'azione amministrativa e dei servizi rivolti a tutti i cittadini, in un'ottica di inclusione e partecipazione.

Relativamente agli obiettivi di accessibilità, la norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare l'obbligo di pubblicazione online.

Per supportare le amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità l'Agenzia per l'Italia Digitale ha predisposto due modelli (A e B) che insieme alla circolare 61/2013 forniscono tutti gli strumenti per attuare quanto previsto dalla normativa.

- Il modello A "Questionario di autovalutazione": un esempio di questionario che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere

utilizzati dall'Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.

- Il modello B "Obiettivi di accessibilità": è un esempio di format che l'Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge.

Con riferimento al "luogo" della pubblicazione degli obiettivi, si ritiene che esso possa essere la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ovvero la pagina "Accessibilità" del sito web istituzionale.

La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Si sottolinea infine - come previsto dal decreto legislativo 33/2013 - che gli obiettivi di accessibilità dell'anno precedente devono rimanere online per i cinque anni successivi a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

I sopracitati modelli A e B sono reperibili su:

<http://www.agid.gov.it/notizie/obiettivi-accessibilita-ce-tempo-fino-al-31-marzo-2014>

La mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance

individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Ministero del Lavoro: Campagna 2014 per la prevenzione degli infortuni.

Il Ministero del Lavoro ha avviato la campagna di prevenzione infortuni 2014 incentrata sul rischio da scivolamento, inciampo e cadute in piano.

Dagli studi effettuati e dai dati statistici degli ultimi anni è emerso che tale tipologia infortunistica si verifica con particolare frequenza.

Gli infortuni da caduta in piano rappresentano il 15% circa del totale con assenze dal lavoro di più di 3 giorni per evento.

Il rischio è ulteriormente amplificato per i lavoratori in età avanzata.

Infatti, mentre la percentuale di infortuni tra i lavoratori di età compresa tra 45 e 54 anni è pari al 27% sul totale, essa sale al 33% nell'età compresa tra 55 e 64 fino a raggiungere addirittura il 45% tra gli over 65.

Nell'ambito della campagna informativa è stato realizzato un software interattivo sulle cause che inducono a

scivolare e inciampare e sulle possibilità di prevenirne il rischio, oltre ad un calendario della campagna per l'anno 2015 e una locandina.

Il lavoro d'informazione è accompagnato da un video sul rischio da scivolamento ed inciampo.

Ulteriori informazioni sulla campagna sono reperibili su :

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140318_Camp_inf_ai.aspx

https://osha.europa.eu/it/topics/accident_prevention

<http://ti.ee/index.php?page=1785&>

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese: Semplificazioni in materia di DURC

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione, per ridurre gli oneri in capo a cittadini e imprese e per sostenere i contratti di solidarietà, che entra in vigore il 21 marzo 2014.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

Con i primi due articoli viene semplificato il ricorso a rapporti di lavoro a termine e di apprendistato,

nella prospettiva di accrescere la diffusione di tali tipologie contrattuali.

L'articolo 4 introduce, invece, una procedura informatizzata mediante la quale conseguire la cd. "smaterializzazione" del DURC, riducendo in tal modo i tempi attualmente connessi alla richiesta e al rilascio del documento di regolarità contributiva.

Infine, l'articolo 5 introduce specificazioni alla disciplina dei contratti di solidarietà e ne definisce l'ammontare delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Il testo del decreto è reperibile su:
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/20140320_DL_34.pdf

Autorità Nazionale Anticorruzione: consultazione in merito al regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013.

L'A.N.AC. nell'esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013, ha riscontrato alcune problematiche e ha, quindi, predisposto una delibera per prospettare soluzioni operative che rendano più efficace il controllo sull'applicazione delle norme.

Nella consapevolezza che le disposizioni in materia si prestano a diverse interpretazioni e che esse devono essere applicate in contesti molto diversi, l'A.N.AC. ha deciso di sottoporre la delibera ad un'ampia consultazione per raccogliere osservazioni e proposte da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati destinatari delle norme, nonché dalle principali associazioni rappresentative degli interessi dei cittadini.

Le questioni affrontate nella delibera, in estrema sintesi, sono le seguenti:

a) Ambito soggettivo

In proposito si chiarisce che:

a. con i limiti disposti per ciascuno degli articoli della complessa disciplina prevista dal d.lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni devono comunque essere rilasciate in tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti (art. 1, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013), e in tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché in quelli regolati o finanziati, con la sola esclusione, e per i soli art. 9 e 12, delle società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate;

b. le dichiarazioni devono essere rese dagli interessati all'organo che, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, dell'ente pubblico o privato in controllo pubblico, conferisce l'incarico che poi ne deve dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione o figura analoga. Pertanto, ad esempio, la dichiarazione concernente la nomina a direttore

generale delle ASL deve essere presentata all'amministrazione regionale mentre quelle del direttore amministrativo e di quello sanitario devono essere presentate alla stessa ASL.

b) Dichiarazione sulle cause di incompatibilità al momento del conferimento dell'incarico

La dichiarazione rilasciata dall'interessato in occasione del conferimento dell'incarico deve riguardare anche le potenziali cause di incompatibilità che devono essere rimosse al fine di evitare la decadenza prevista dalle norme, nonché assicurare che il controllo sia effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e, conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente.

c) L'elencazione degli incarichi, delle cariche e delle altre potenziali situazioni di inconferibilità e incompatibilità

La dichiarazione deve necessariamente contenere l'elencazione degli incarichi e delle cariche rivestite dall'interessato e non solo la mera dichiarazione di insussistenza per consentire al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'A.N.AC. di accertare sulla base di dati obiettivi la effettiva sussistenza o meno delle cause di incompatibilità e inconferibilità.

d) La sospensione della procedura di conferimento

L'art. 16.2 del d.lgs. n. 39/2013 prevede che l'A.N.AC. su segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio e, quindi, anche

sulla base di una segnalazione dei privati o delle amministrazioni interessate, possa sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento. A questo fine si prevede che sia il Responsabile della corruzione di ciascuna amministrazione a segnalare all'A.N.AC. le possibili situazioni di inconferibilità. Valorizzando questa funzione di vigilanza di primo livello, prevista espressamente dal d.lgs. n. 39/2013, si evitano i ritardi e gli appesantimenti burocratici che deriverebbero dall'invio all'ANAC di tutte le dichiarazioni soluzione, peraltro, non sostenibile, alla luce delle risorse disponibili.

e) La comunicazione nel corso dello svolgimento dell'incarico o carica

Il d.lgs. n. 39/2013 prevede espressamente che gli interessati rilascino solo le dichiarazioni all'atto del conferimento dell'incarico o di assunzione della carica e quella annuale relativa alle cause di incompatibilità. Il par. 3.1.8 del Piano Nazionale Anticorruzione dispone invece in materia di "incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali", che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità nel corso del rapporto. L'A.N.AC. ritiene, quindi, che gli interessati in pendenza dell'incarico o della carica debbano tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta successivamente che possa anche

potenzialmente determinare una situazione di compatibilità o di inconferibilità (es. sentenza penale). L'Autorità coglie infine l'occasione per informare che non sono ancora stati risolti i problemi relativi l'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 riguardanti l'inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

L'Autorità ha segnalato al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione le questioni problematiche rilevate, affinché valuti l'opportunità di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 16, c. 3, del medesimo decreto.

Tutta la documentazione è reperibile su: <http://www.anticorruzione.it/?p=11734>

ARAN: Pubblicate le nuove guide operative sulla gestione del rapporto di lavoro pubblico .

Nella nuova sezione del sito dell'Agenzia "Strumenti Operativi", l'Aran rende disponibili le nuove guide operative per la gestione di alcuni aspetti relativi al rapporto di lavoro.

Le ultime pubblicazioni riguardano:

- Guida operativa per la determinazione dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro: La Guida, riferita al personale dei comparti di contrattazione, tiene conto della disciplina contenuta nel CCNQ del 17 ottobre 2013. Essa si propone quale

strumento di ausilio alle amministrazioni ai fini di una corretta ed agevole determinazione dei contingenti di permessi retribuiti da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa ed alla RSU.

- L'aspettativa per motivi personali (artt. 11 e 14 del CCNL del 14.09.2000 del personale del comparto Regioni e autonomie locali): manuale relativo all'aspettativa per motivi personali nel comparto delle Regioni e autonomie locali

- I permessi retribuiti nel comparto Regioni e Autonomie locali, art. 19 del CCNL del 6.7.1995: manuale relativo ai permessi retribuiti nel comparto Regioni e Autonomie locali.

- I permessi brevi nel comparto Regioni e Autonomie locali, art. 20 del CCNL del 6.7.1995: manuale relativo ai permessi brevi nel comparto Regioni e Autonomie locali.

Avcp: Pubblicato il modello di disciplinare per gli affidamenti dei servizi di pulizia e igiene ambientale.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato il modello tipo di disciplinare per le gare di appalto che hanno per oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari.

Il Bando-tipo serve a guidare e a semplificare la complessa attività di

predisposizione della documentazione di gara da parte delle così dette stazioni appaltanti con l'effetto di ridurre il contenzioso nell'aggiudicazione degli appalti.

Il documento, che tiene conto delle osservazioni degli operatori del settore formulate in una recente consultazione pubblica e del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regola gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari, valorizzando la componente progettuale e qualitativa delle imprese mediante l'aggiudicazione del contratto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Oltre a riprodurre le clausole tassative di esclusione, il Bando-tipo fornisce indicazioni su altri importanti aspetti dell'iter di affidamento, come la definizione dei requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte.

Il Bando Tipo è reperibile su:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/BandiTipo/_BandoTipo_n1_2014

Obblighi di trasparenza: indirizzo interpretativo circa l'applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 agli enti ed ai soggetti di diritto privato, controllati, partecipati, finanziati e vigilati dalle pubbliche amministrazioni - Circolare Funzione Pubblica n. 1/2014.

Il dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare n. 1/2014, registrata alla Corte dei Conti, contenente chiarimenti in relazione all'applicazione degli obblighi di trasparenza ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati dalle pubbliche amministrazioni.

In sostanza la circolare individua una categoria generale di Enti di diritto privato ai quali devono applicarsi le regole di trasparenza, consistenti negli "Enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse".

Secondo la circolare, compongono tale categoria:

- a) gli Enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo, che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza;
- b) gli Enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

In relazione alla nozione di controllo la circolare, partendo da una lettura integrata delle disposizioni dell'art. 11

e dell'art. 22 del d.lgs.33/2013 sostiene che sono da considerarsi come "controllati":

- gli enti di diritto privato e non solo le società partecipate, in tal modo estendendo, coerentemente con le finalità della legge, l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità anche a soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali ad esempio fondazioni ed associazioni).
- Gli enti che siano da un lato sottoposti al controllo azionario di cui all'art. 2359 c.c. e dall'altro siano costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni dei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare_1_2014_trasparenza.pdf